

legge nella detta tabella; cioè che, in luogo di dire: " *privatisti* " si dica: " *studenti privati* ."

Presidente. Non essendovi osservazioni in contrario, la correzione di forma nella tabella *C* proposta dalla Commissione si intenderà approvata.

(*È approvata*).

Danieli, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Danieli, relatore. Debbo riferire sopra una petizione che porta il numero 4831, e che giunse il 22 giugno, quando la relazione era già approvata dalla Commissione e licenziata per la stampa.

In questa petizione l'ingegnere Augusto Bruni ed altri cinque reggenti di licei della classe unica chiedono di essere, nella votazione della nuova tabella, classificati nella prima classe di reggenti.

Siccome la Commissione ha proposto una sola classe di reggenti, così la petizione è stata implicitamente accolta.

Presidente. Prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge, poichè il regolamento ammette che si votino, a scrutinio segreto, tre disegni di legge, proporrei che si passasse alla discussione di un terzo disegno di legge, che sarebbe questo: " Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Egitto stabilito mediante note scambiate in Cairo il 30 gennaio e 10 febbraio 1889 per una nuova proroga quinquennale dei Tribunali della Riforma. (*Sto bene*). "

Discussione del disegno di legge: Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Egitto per una nuova proroga quinquennale dei Tribunali della Riforma.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Egitto stabilito mediante note scambiate in Cairo il 30 gennaio e 10 febbraio 1889, per una nuova proroga quinquennale dei Tribunali della Riforma.

Si dà lettura del disegno di legge.

Suardo, segretario, dà lettura del disegno di legge. (Vedi *Stampato* n. 48-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, do lettura di un ordine del giorno proposto dalla Commissione:

" La Camera invita il Governo a far opera

perchè, prima dello spirare della nuova proroga dei Tribunali della Riforma in Egitto, sieno fissate e concordate le modificazioni da introdursi nei Codici misti e nel relativo ordinamento giudiziario, e perchè, esaminati nei modi opportuni i risultati dell'esperienza, se ne possa avvantaggiare l'amministrazione della giustizia. "

L'onorevole ministro degli affari esteri accetta quest'ordine del giorno?

Di Rudini, ministro degli affari esteri. L'accetto!

Presidente. Metto a partito quest'ordine del giorno proposto dalla Commissione, e accettato dal Ministero.

Chi lo approva sorga.

(*È approvato*).

Procederemo alla discussione degli articoli:

" Art. 1. È mantenuta in vigore fino al 31 gennaio 1894 la legge 30 maggio 1875, n. 2531 (serie 2ª), per l'introduzione della riforma giudiziaria in Egitto, con tutti gli effetti derivanti dalla legge stessa e dalle successive leggi 8 febbraio 1881, n. 28 (serie 3ª), 30 dicembre 1881, n. 561 (serie 3ª), 30 gennaio 1883, n. 1191 (serie 3ª) e 31 gennaio 1884, n. 1873 (serie 3ª). "

(*È approvato*).

" Art. 2. È inoltre approvato ed avrà piena ed intera esecuzione l'accordo stabilito fra il Governo del Re e quello del Kedive con le note scambiate al Cairo in data del 30 gennaio e 19 febbraio 1889 ed allegate alla presente legge.

" In conformità di tale accordo i tribunali misti in Egitto avranno facoltà di applicare agli italiani nel Vicereame le ordinanze di polizia attualmente in vigore, e che in avvenire saranno emesse dal Governo egiziano sulle materie nelle note stesse indicate. Le ordinanze da emettere in avvenire su questa materia saranno promulgate in seguito ad una deliberazione dell'assemblea generale della Corte d'appello, la quale si assicurerà: 1° che le leggi e i regolamenti proposti siano comuni a tutti gli abitanti del territorio senza distinzione; 2° che essi non contengano disposizioni contrarie al testo dei trattati e delle convenzioni vigenti; 3° che non vi sieno comminate pene superiori a quelle di semplice polizia. "

(*È approvato*).

" Art. 3. In conformità dell'articolo precedente, viene modificata, per le materie ivi ac-